

## GIULIANO LEGISLATORE E L'INTERDIZIONE DELLA DOCENZA AI CRISTIANI. INTORNO A UN CONTRIBUTO DI J.-M. CARRIÉ

In una recente rassegna critica sulla scuola di IV secolo come terreno di confronto politico-religioso e, in particolare, sul divieto sancito ai professori cristiani dall'imperatore Giuliano per lo svolgimento della loro attività<sup>1</sup>, ho trascurato un contributo di Jean-Michel Carrié<sup>2</sup>.

La novità degli argomenti portati dallo storico francese – su quella che è la più celebre e controversa norma edittale relativa alla scuola tardoantica – colloca il suo contributo in netta controtendenza rispetto alla visione prevalente tra gli studiosi che si sono occupati del tema negli ultimi decenni. C(arrié) motiva la piena legittimità del nesso diretto tra l'epistola giuliana 61c (Bidez)<sup>3</sup> – che, è bene ricordare, ci è arrivata senza indicazioni di destinatario e cronologia – e *C. Th.* 13.3.5, ricevuta a Spoleto il 29 luglio del 362, ma varata il 17 giugno<sup>4</sup>: si tratterebbe rispettivamente dell'autentico dettato giuliano della disposizione, in forma epistolare, e della sua riduzione e manipolazione operata dai compilatori del *Codice Teodosiano* in funzione delle loro esigenze editoriali.

Quest'ultimo testo suona così: *Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. Sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum, iubeo, quisque docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur optimorum conspirante consensu. Hoc enim decretum ad me tractandum referetur, ut altiore quodam honore nostro iudicio studiis civitatum accedant.*

Il dettato della lunga lettera (che qui non è possibile citare per esteso) esprimerebbe il sentire, la 'comunicativa' politica, e anche un modello di retorica

<sup>1</sup> G. A. Cecconi, *Giuliano, la scuola, i cristiani: note sul dibattito recente*, in A. Marcone (ed.), *Giuliano imperatore: realtà storica e rappresentazione*, Milano 2015, 204-221; la già sconfinata letteratura sul provvedimento giuliano continua ad arricchirsi incessantemente anche a seguito delle trattazioni monografiche sull'imperatore che non mancano di discuterlo, così come nella maggior parte delle ricerche di storia culturale e sull'educazione nel IV secolo (così p. es. in appendice a R. Criatore, *Libanius the Sophist: Rhetoric, Reality, and Religion in the Fourth Century*, Ithaca-London 2013, recensito da J. Stenger, "BMCR" 2014.07.41 col rimando a Id., *Hellenische Identität in der Spätantike*, Berlin 2009, 101-110); anche solo attingere a tutti i titoli di tale bibliografia è impossibile. Voglio qui limitarmi a colmare la lacuna più grave, a mia conoscenza, del mio contributo sopra menzionato.

<sup>2</sup> J.-M. Carrié, *Julien législateur: un mélange des genres?*, "AnTard" 17, 2009 (*L'empereur Julien et son temps*), 175-184.

<sup>3</sup> J. Bidez, *L'empereur Julien. Oeuvres complètes*, I 2: *Lettres et fragments*, Paris 1924.

<sup>4</sup> Probabilmente indirizzata a un alto dignitario dell'amministrazione imperiale, non esendovi dubbi che la prescrizione avesse valore generale.

legislativa tipici della personalità di Giuliano<sup>5</sup>. I condizionali che abbiamo scelto di utilizzare nelle righe che precedono fanno riferimento al carattere soggettivo dell'interpretazione di C. ma di per sé non vogliono rimarcare né anticipare alcuna presa di distanza da essa.

Per quel che riguarda la ricontestualizzazione della lettera 61c, la connessa comprensione dello stile di Giuliano nomoteta, e più in generale il confronto tra leggi nelle versioni dei codici e l'epistolario dell'imperatore, alcune pagine di Edoardo Volterra (a loro volta influenzate dall'opera pionieristica di Bidez) pubblicate nel 1971<sup>6</sup> rappresentano per C. ad un tempo un punto di partenza metodologico ed un oggetto di discussione critica. L'insigne giurista evidenziava una serie di passaggi nei quali l'epistolario di Giuliano, che conserva in buona parte testi di natura normativa, si distende ciononostante con toni familiari, ridondanza di enunciati, spirito didascalico. Per Volterra a siffatti andamenti se ne contrappongono, in altre epistole sempre di contenuto giuridico-amministrativo, altri assai più brevi e riassuntivi, da ritenersi piuttosto ascrivibili alla cancelleria palatina. C. (*Julien... 176-177*) non accoglie tale distinzione, sulla base di una diversa esegesi di alcuni documenti e di un diverso approccio rispetto a quello adottato da Volterra laddove la forma e il tenore vengono utilizzati come chiave per una diversificazione redazionale. In definitiva per C. "Tous ces genres textuels sont de même nature, tous expriment également la faculté reconnue au souverain que son verbe revête instantanément valeur exécutoire" (*Julien... 177*). Che ogni volontà del sovrano, comunque manifestata, avesse un impatto normativo, è ineccepibile, così come è lecito credere che la concisione ravvisabile in alcune lettere possa giustificarsi non disattivandone la paternità imperiale ma semplicemente pensando che non gli interessasse dilungarsi quando si trattava di questioni per lui di minore interesse. Su di un piano *construens*, per quel che riguarda l'appartenenza a un medesimo archetipo, alla sorgente, di *ep.* 61c e di *C. Th.* 13.3.5, C. sostiene questa sua tesi centrale ricorrendo al parallelo tra *C. Th.* 13.3.4 e *Iul. ep.* 75 (legge sugli architri) nonché tra *C. Th.* 9.17.5 e *Iul. ep.* 136 (sull'invulnerabilità dei sepolcri); gli aspetti stilistici, la varietà di toni comunicativi e l'occorrenza di specifiche clausole nel *corpus* epistolare di Giuliano 'decisore', alla stessa tesi avviluppati, sono chiariti mediante ulteriori confronti (p.es. con *ep.* 89, 109, 114, 115). Che la 61c sia senza alcun

<sup>5</sup> I testi sono citati (solo parzialmente l'epistola giuliana) in Cecconi, *Giuliano... 216-217*; per il testo integrale e la traduzione italiana dell'epistola 61c si veda M. Caltabiano, *L'epistolario di Giuliano imperatore*, Napoli 1991, 166-168, con note di commento a 253.

<sup>6</sup> E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in AA.VV., *La critica del testo. Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto (Venezia, 18-22 settembre 1967)*, Firenze 1971, 821-1097 = Id., *Scritti giuridici VI: Le fonti*, Napoli 1994, 3-279, in part. 95-101.

dubbio una lettera con valore di costituzione è poi confermato a suo avviso dalla, assai controversa, espressione, nella parte finale, κοινὸς κείται νόμος, la quale alluderebbe non a un νόμος già in vigore al quale Giuliano faceva riferimento illustrandolo per l'ignoto destinatario (individuo o collettività) bensì, 'autoreferenzialmente', a "la présente loi" (tale è la traduzione interpretativa di C., *Julien...* 179 e n. 18; "loi commune" traduce Bidez; "legge comune" M. Caltabiano). L'ambiguità dell'estratto del *Codice Teodosiano*, nel quale non si trova un esplicito riferimento alla proibizione nei confronti dei docenti cristiani, è giustificata dal fatto che esso non avrebbe potuto trovare sensatamente spazio negli ambienti cristiani della corte di Teodosio II. I suoi commissari avrebbero anzi in modo deliberato e abile trasformato quella disposizione in una disposizione neutra, comprensibile nel quadro persistente di una politica culturale e di controllo sulla formazione: una neutralità qui espressa in primo luogo con la previsione della nomina imperiale dei professori municipali. Ne veniva legittimato in tal senso l'inserimento nel titolo 3 del XIII libro del codice, in modo che le leggi rielaborate all'interno di quel titolo risultassero in una successione storica amalgamata e coerente, anche a fronte della sesta attribuibile a Valentiniano e Valente (o Gioviano) e di solito ritenuta abrogativa della precedente<sup>7</sup>.

Le riflessioni di C. in questa parte non sottendono naturalmente un'intenzione da parte degli ambienti palatini di V secolo di riabilitare 'tout court' la memoria di Giuliano, ma casomai di reinserirne l'operato in una continuità legislativa, esorcizzando per così dire la sua famigerata "loi scolaire". È importante tornare a porre la questione del perché i compilatori vollero una legge così imbarazzante nel corpo del Codice<sup>8</sup>. Il problema più generale delle cospicue tracce dell'attività legislativa dell'imperatore pagano non solo nell'ambito della consolidazione teodosiana (dove tale presenza poteva avere un significato di testimonianza storica, di tappa normativa almeno in alcuni casi superata) ma anche di quella giustiniana, è problema che meriterebbe di essere ripreso, quanto all'incidenza e alla durata e anche in relazione alla percezione della sua figura nei secoli successivi<sup>9</sup>. Promettenti ricerche in tal

<sup>7</sup> Non è qui utile soffermarsi sulle ragioni tecniche di questo dubbio di attribuzione. Sul prosciugamento dei contenuti religiosi della norma da parte dei compilatori si vedano già le posizioni ricordate in Th. M. Banchich, *Julian's School Laws: Cod. Theod. 13.5.5 and Ep. 42, "AncW"* 24, 1993 (*The Emperor Julian and the Rebirth of Hellenism*), 5-14: 6 n. 3.

<sup>8</sup> Ma anche C. *Th.* 12.1.50 pr. lascia tracce delle posizioni anticristiane di Giuliano, come rilevato da E. Germino, *La legislazione dell'imperatore Giuliano. Primi appunti per una palinogenesi*, "AnTard" 17, 2009, 159-174: 164 con n. 35.

<sup>9</sup> Anche in considerazione del fatto che talvolta costituzioni/frammenti di costituzioni vengono menzionati con cenni di convinta approvazione: C. *Th.* 10.4.22 (22 luglio 365), relativa al rapporto tra funzionari della *res privata* e amministratori territoriali: *divum Iulianum hoc competentissime decrevisse comperimus... Quod adeo nos probamus, ut ratum esse iubeamus*;

senso ha avviato nel 2009 Emilio Germino<sup>10</sup>. Vorrei ricordare – mi sembra non lo si faccia spesso – che anche la costituzione sulla quale qui ci stiamo focalizzando è conservata nel *Codex Iustinianus* (10.53.7), potendo essere usata nei tribunali; e di ciò va preso atto, sia che fosse definitivamente secolarizzata, sia che non abbia mai corrisposto nemmeno nella sua forma originale all’editto generale che proibiva ai *magistri rhetorici et grammatici* cristiani (per riprendere le espressioni di due luoghi di Ammiano, cfr. oltre) di esercitare il loro mestiere.

L’articolo di C. è stimolante e complesso: occorrerà d’ora innanzi che la sua interpretazione assuma in una gerarchia dello stato dell’arte il posto che le compete, ossia tra le letture più significative. Come cercherò di sottolineare subito, esso non perviene tuttavia a una vera e propria ‘Lösung’ in grado di dimostrare la dipendenza di *C. Th.* 13.3.5 da *ep.* 61c, e da questo punto di vista alcune formulazioni critiche dell’autore suonano forti<sup>11</sup>. Instilla dei dubbi, abbatte pregiudiziali, ma non direi che pervenga a far ormai accantonare altre idee e altri approcci: né quella di chi dubita (sino a negarla) dell’identificazione di *C. Th.* 13.3.5 con l’editto giuliano contro gli insegnanti cristiani, né quella di chi vede nell’epistola 61c una illustrazione del medesimo editto – la cui testualità precettiva originaria sarebbe da ricercarsi altrove –, scritta con scopi parenetici a un funzionario o a una comunità orientale nel corso dei suoi spostamenti e soggiorni del 362.<sup>12</sup>

cfr. *C. Th.* 8.4.9 (25 marzo 368 o 370 o 373), dove di nuovo Giuliano riceve l’epiteto di *divus*. Il tema delle continuità e delle rotture tra la legislazione di Giuliano e quella, dopo Gioviano, dei Valentiniani fornisce pure spunti di interesse.

<sup>10</sup> Germino, *Legislazione...* (cit. in n. 8). Non mi consta che lo studioso abbia completato queste sue prime e dichiaratamente provvisorie indagini. Cfr. M. Sargenti, *Aspetti e problemi dell’opera legislativa dell’imperatore Giuliano*, “Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana” 3, 1979, 325-381.

<sup>11</sup> P.es. che sia “absolument irrecevable l’hypothèse selon laquelle la loi scolaire... ne correspondrait pas à la Lettre 61” (*Julien...* 184 n. 31).

<sup>12</sup> Lettera ‘paralegale’, scritta ad accompagnamento della legislazione in atto, a mo’ di comunicazione politica e di polemica verso gli abitanti di Ancyra in Galazia: N. McLynn, *Julian and the Christian Professors*, in C. Harrison - C. Humfress - I. Sandwell (eds.), *Being Christian in Late Antiquity. A Festschrift for Gillian Clark*, Oxford 2014, 120-136; cfr. Cecconi, *Giuliano...* 206-207, 215; per l’ipotesi che *C. Th.* 13.3.5 fosse stata varata a Ancyra, ma con tutt’altra prospettiva rispetto a McLynn si veda J. F. Matthews, *Laying Down the Law. A Study of the Theodosian Code*, New Haven 2000, 275-276, con l’affermazione che l’intera lettera, del tutto sganciata dall’atto normativo riportato dal Teodosiano nonostante le somiglianze degli enunciati iniziali, sia una pronuncia prescrittiva e d’altra parte che “in substance if not in form” corrisponda al provvedimento generale condannato da Ammiano (cfr. oltre nel presente contributo). Matthews, *Laying...* 276-277, nega che l’edizione del *Codice Teodosiano* potesse prevedere l’espunzione di contenuti apertamente religiosi di una norma, trasformandone del tutto i connotati originari.

L'articolo è punteggiato da richiami alle pratiche redazionali della commissione teodosiana e da sottolineature della variegata natura dei testi legislativi ai quali essi attingevano. La libertà con la quale riassumevano, stralciavano, elaboravano le costituzioni come ci sono pervenute (un'ampia libertà, anche se forse non illimitata, è indiscutibile) è per C. una delle spiegazioni del perché così distanti ci appaiano – avendo fuorviato generazioni di critici – la lettera imperiale e la versione del *Codice Teodosiano*.

L'investigazione è in realtà meno analitica ed esplicativa nel merito dei problemi che insorgono considerando la produzione, l'archiviazione e la provenienza, nonché la datazione dei due testi principali: presi singolarmente, posti in correlazione reciproca e confrontati con la restante documentazione parallela. C. non si sofferma sulla cronologia tradata, e non contestabile, per l'emanazione della legge, 17 giugno 362, con ricezione avvenuta a Spoleto il 29 luglio, come abbiamo visto. Il mese e mezzo circa intercorso tra il momento del sigillo imperiale e quello di arrivo alla città umbra può essere considerato prova di un'efficiente comunicazione degli ordini, tanto più se si ipotizza un momento intermedio, che dovrebbe ordinariamente presupporre, presso il *praefectus praetorio Italiae, Africae et Illyrici* nel 362, Mamertino, chiamato dalla sua sede a diffondere il provvedimento nei territori di sua giurisdizione. Il riferimento alla pubblicazione a Spoleto nella *subscriptio* induce comunque a riflettere sull'archivio nel quale i compilatori rintracciarono il testo della norma poi entrata nel codice. Si poteva trattare degli archivi centrali costantinopolitani o piuttosto di archivi occidentali? Si può ipotizzare una pubblicazione al di fuori del territorio sottoposto al primo destinatario, da individuarsi per esempio nel prefetto orientale? Sarebbe però un esempio abbastanza anomalo, così come parrebbe anomala e da giustificare l'indicazione della ricezione spoletina... Una possibilità sembrerebbe essere quella di supporre una versione originale del testo in greco tradotta in latino e successivamente fatta circolare nella *pars Occidentis* con trasmissione del dispaccio tra le diverse istanze superiori (nell'Italia suburbicaria anche il prefetto urbano o il *vicarius urbis*) fino ai governatori provinciali e da questi alle diverse *civitates*. Se i compilatori modificarono il dispositivo della legge in latino o si servirono solo di un frammento di essa, sino eventualmente a renderne quasi irricognoscibile il nucleo tematico e la finalità originaria, l'esemplare a disposizione e da loro utilizzato negli anni anteriori alla pubblicazione del *Codice Teodosiano* (438), durante il loro lavoro redazionale, sembra essere stato quello pervenuto a Spoleto, forse consultato a Roma o forse circolante in qualche raccolta. Come si vede, i vari passaggi procedurali di promulgazione legislativa (e la disponibilità stessa dei materiali da parte dei commissari) presentano delle incognite che hanno qualche ricaduta sulla ricostruzione di C. e sull'individuazione del *nomos* 'autentico' a monte.

C'è, infine, un altro aspetto problematico, connesso con la questione della cronologia. Alla fine di giugno del 362 Giuliano era in viaggio da Costantinopoli ad Antiochia senza essere ancora arrivato nella città siriana. Vi giunse certamente nel luglio di quell'anno (cfr. Amm. 22.9.15 e Hier. *Comm. in Ezech.* 3.8, rr. 13-14 = *CCSL* 75, 99)<sup>13</sup>. Ma fu ad Antiochia, secondo l'antico Ammiano, che Giuliano vergò il provvedimento più aggressivo e ostile ai docenti cristiani; ciò avvenne in un periodo posteriore a quanto non ci dicano *inscriptio* e *subscriptio* di *C. Th.* 13.3.5. Ammiano in 22.9-10 è preciso nel descrivere gli spostamenti imperiali, che conosceva bene perché erano anche i suoi, essendo egli come è noto al seguito dell'imperatore. Lo storico introduce il capitolo 10 con un *ibi hiemans* – pur da non sovrinterpretare con l'accezione stretta di “trascorrere l'inverno” –, alludendo al soggiorno di Giuliano, e colloca il provvedimento da lui stesso aspramente criticato in un contesto ormai avviato e persino avanzato delle sue attività di nomoteta e giudice nella metropoli siriana. E il suo icastico enunciato *Illud autem erat inclemens, obruendum perenni silentio, quod arcebat docere magistros rhetoricos et grammaticos ritus Christiani cultores* segue immediatamente la menzione di iniziative con le quali Giuliano e i suoi giuristi risistemavano anteriori *quaedam iura*<sup>14</sup>. Ammiano schiaccia i tempi narrativi e all'inizio del capitolo 13 (dopo alcune digressioni) menziona la data del 22 ottobre, quando fu distrutto da un incendio il tempio di Apollo Dafneo. Alla luce del suo racconto, l'editto da lui tanto severamente stigmatizzato può porsi senza ostacoli dopo l'estate del 362.

Senza nasconderci il permanere delle difficoltà, è proprio Ammiano la fonte cardinale dell'esistenza della legge di valore universale contro gli insegnanti cristiani (oltre a 22.10.7, cfr. 25.4.20), e anche laddove non si voglia muovere da quanto egli ci dice per calibrare le valutazioni sul resto della documentazione, appare indispensabile per una revisione della *vexatissima quaestio* non solo ridiscutere il rapporto tra *Iul. ep.* 61c e *C. Th.* 13.3.5, ma anche tra questa evidenza e, più che ogni altra, quella ricavabile dal resoconto ammiano<sup>15</sup>.

GIOVANNI A. CECCONI

<sup>13</sup> Cfr. Matthews, *Laying...* 275 n. 56.

<sup>14</sup> Amm. 22.10.7: *Post multa enim etiam iura quaedam correxit in melius, ambagibus circumcisis, indicantia liquide, quid iuberent fieri vel vetarent. Illud autem erat inclemens...*

<sup>15</sup> Sulla rilevanza prioritaria da attribuire, a mio giudizio, alla testimonianza di Ammiano cfr. Cecconi, *Giuliano...* 205 e 214. Ho discusso di alcuni aspetti di questo contributo col dr. Andrea Bernier, che ringrazio per gli importanti spunti di riflessione offertimi. Bernier ha in preparazione la pubblicazione di un saggio tratto dalla sua tesi di dottorato (tutor Domenico Vera), dal titolo *Valentiniano I legislatore. Ricostruzione storica e problemi della documentazione giuridica*, Parma 2017.

**ABSTRACT:**

The paper examines the recent research by J.-M. Carrié on the well-known legislation of the emperor Julian, which established the exclusion from the public teaching of Christian professors. In highlighting the interest and originality of Carrié's analysis (in particular its re-consideration of Iul. *ep.* 61c Bidez), this paper argues why it cannot be considered conclusive.

**KEYWORDS:**

Julian the Apostate, Christian professors, imperial legislation, Theodosian Codex, paganism.